



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 07 DEL 12 FEBBRAIO 2024

INDICE

| | |
|---|-----------|
| NEWS IN MATERIA DI LAVORO | 3 |
| <i>La riforma degli scaglioni IRPEF può ridurre le detrazioni fiscali</i> | <i>3</i> |
| <i>Fissato il massimale NASPI per il Ticket di licenziamento</i> | <i>4</i> |
| <i>Malattia lunga: la visita medica precedente alla ripresa solo nei casi di sorveglianza sanitaria</i> | <i>5</i> |
| <i>Previdenza complementare: il periodo all'estero non consente la maggiore deducibilità</i> | <i>5</i> |
| APPROFONDIMENTI | 7 |
| <i>Aumenta il massimale degli Aiuti de Minimis</i> | <i>7</i> |
| <i>La contribuzione INPS 2024 per artigiani e commercianti.....</i> | <i>11</i> |
| NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA | 14 |
| <i>Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Certificazione Unica 2024 per i residenti in Brasile e Canada titolari di pensioni della Gestione privata parzialmente esentate, in applicazione delle relative convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali e tassazione IRPEF anno 2024.....</i> | <i>23</i> |

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

La riforma degli scaglioni IRPEF può ridurre le detrazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 6 febbraio 2024, ha fornito le prime indicazioni in merito alla riforma dell'IRPEF e alle altre misure in tema di imposte sui redditi ex D.lgs. 216/2023.

Per ciò che concerne la rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito, si ricorda che, per il 2024

- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l'aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell'IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d'imposta 2024.

| SCAGLIONI 2024 | ALIQUOTE 2024 | IMPOSTA DOVUTA |
|------------------------------|---------------|--|
| fino a 28.000 euro | 23% | 23% sul reddito |
| da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% | 6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
| oltre i 50.000 euro | 43% | 14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro |

L'Amministrazione finanziaria, inoltre, fa il punto anche sulla modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato, ricordando che l'art. 1, c. 2, del D.lgs. 216/2023, con efficacia limitata al periodo d'imposta 2024, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e

per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

| REDDITO | IMPORTO DELLA DETRAZIONE |
|------------------------------|--|
| Fino a 15.000 euro | 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380) |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 | $1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$ |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 | $1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$ |
| oltre 50.000 | nessuna detrazione |

Fissato il massimale NASPI per il Ticket di licenziamento

L'INPS, con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, ha reso noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso del 2024, devono prendere come base di calcolo il massimale NASPI, rivalutato dalla Circolare n. 25/2024 e pari a 1.550,42 euro.

Si ricorda che criteri di calcolo del contributo predetto sono definiti dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il ticket di licenziamento è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Per la determinazione dell'esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte dalla circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamate anche nella circolare n. 137 del 17 settembre 2021.

Malattia lunga: la visita medica precedente alla ripresa solo nei casi di sorveglianza sanitaria

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, ha chiarito che, anche in caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 41, c. 2, lett. e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

Nell'istanza di interpello in commento, l'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane ha chiesto di conoscere il parere del Ministero, in merito al seguente quesito:

“A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

Previdenza complementare: il periodo all'estero non consente la maggiore deducibilità

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 30 del 7 febbraio 2024, ha precisato che il periodo lavorativo svolto all'estero versando i contributi alla previdenza obbligatoria del Paese UE e l'adesione alla previdenza complementare di tale Stato membro non fanno decorrere i 5 anni dopo i quali, il lavoratore di prima occupazione, può fruire della maggiore deducibilità dei contributi per 20 anni.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, un lavoratore aveva lavorato, con contratto di diritto italiano per 3 settimane nel 2013, versando i contributi all'INPS senza aderire ad una forma di previdenza complementare.

Nei successivi 5 anni non aveva lavorato e poi dal 2018 e fino al 2023 ha trasferito la residenza fiscale in Austria versando i contributi alla previdenza obbligatoria di detto Stato e aderendo ad una forma di previdenza complementare.

Da giugno 2023 è ritornato in Italia dove è stato assunto come lavoratore subordinato versando nuovamente i contributi all'INPS e aderendo, questa volta, ad un fondo di previdenza complementare.

All'Agenzia delle entrate ha chiesto se potesse essere considerato lavoratore di prima occupazione a decorrere dal 2023, così da far decorrere i 5 anni richiesti dall'art. 8 del

D.lgs. 252/2005 dopo i quali, per 20 anni, può fruire della maggiore deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.

Quindi non nel limite di 5.164,57 euro, ma 7.746,86 euro.

Secondo la circolare 70/E del 2007 si devono considerare lavoratori di prima occupazione coloro che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Più precisamente i soggetti interessati sono i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Tenuto conto del percorso lavorativo dell'istante, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare, che consentono di fruire successivamente della maggiore deducibilità, debbano decorrere dal 2023.

APPROFONDIMENTI

Aumenta il massimale degli Aiuti de Minimis

La Commissione UE ha approvato il Reg. UE n. 2831 del 13 dicembre 2023, recante applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in vigore dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.

Il nuovo Regolamento UE sostituisce il Reg. UE n. 1407/2013.

Il nuovo massimale degli aiuti de minimis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato elevato da 200.000 euro a 300.000 euro da valutarsi su un triennio mobile. In sostanza per ogni nuova concessione di aiuti de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti alla medesima impresa. In attesa di indicazioni da parte degli enti competenti, i tre anni da prendere in considerazione retrocedono dalla data in cui viene concesso l'aiuto. Esempio: il 31 maggio 2024 viene concesso il nuovo aiuto. I tre anni da prendere in considerazione, al fine di verificare di non aver superato il massimale di 300.000 euro, retroagiscono fino al 31 maggio 2021.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Il massimale di 300.000 euro si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dalla UE.

In via generale, gli aiuti sono concessi tramite sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde "all'equivalente sovvenzione lordo", calcolato applicando i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione degli aiuti.

Gli aiuti erogabili in più quote sono aggiornati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'aggiornamento è costituito dal tasso di aggiornamento al momento della concessione dell'aiuto.

Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento del massimale pari a 300.000 euro, i nuovi aiuti possono essere concessi soltanto a seguito di notifica alla Commissione UE.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il Reg. UE 2831/2023 si applica anche agli aiuti concessi prima del 1° gennaio 2024, se risultano soddisfatte tutte le condizioni ivi stabilite. Analogamente, gli aiuti che soddisfano i criteri individuati dal Reg. UE n. 1407/2013 concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 devono essere considerati esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

Se un'impresa è attiva sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. UE 2831/2023 sia in altri settori o svolge altre attività, il Regolamento trova applicazione nei confronti di tali altri settori o attività, sempreché lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti de minimis.

I finanziamenti UE gestiti a livello centrale dalla Commissione UE che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito dal Reg. 2831/2023 è rispettato.

Lo Stato membro eroga nuovi aiuti de minimis a norma del Reg. UE n. 2831/2023, soltanto dopo aver verificato che la concessione degli stessi non portino al superamento del massimale di 300.000 euro.

Il Regolamento assegna agli Stati membri il compito di inserire, entro il 1° gennaio 2026, gli aiuti nel Registro centrale istituito a livello nazionale o della UE a mezzo del quale ogni impresa può verificare che ogni nuova concessione di aiuti non sia superiore al massimale.

Benefici esclusi – Il Reg. UE 2831/2023 non trova applicazione nei confronti:

a) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) degli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (es: animali vivi, frutta e verdura);

d) degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) gli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) degli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

A questi aiuti non si applica il massimale di 300.000 euro ma quello, eventualmente, previsto dal Regolamento UE di competenza, come ad esempio per il settore agricolo (Reg. UE n.1408/2013) il massimale è pari a 20.000 euro concessi all'impresa unica, elevati a 25.000 euro a condizione che l'importo complessivo totale degli aiuti in de minimis nei tre esercizi non superi, per lo Stato italiano, 840,5 milioni di euro, e nel rispetto delle seguenti condizioni per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro), è necessario dotarsi di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis».

Medesimo discorso vale per il settore della pesca e acquacoltura (Re. UE n. 717/2014) dove il massimale è pari a 30.000 euro elevato a 40.000 nell'arco di tre esercizi, purché sia stato istituito un registro nazionale degli aiuti.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle citate lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. UE 2831/2023 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

Il concetto di impresa unica - Il nuovo massimale pari a 300.000 euro trova applicazione nei confronti delle imprese, intese queste come "impresa unica". A tal fine il regolamento 28314/2023 considera "impresa unica" le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il cumulo dei benefici - Gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. UE n. 2831/2023 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento UE n. 2023/2832 (si tratta di quelli riconosciuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale per i quali è previsto un massimale di 750.000 euro nell'arco di un triennio);

Sono anche cumulabili, fino a concorrenza del massimale pari a 300.000 euro con gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. UE n. 1408/2013 (de minimis nel settore agricolo) e del Reg. UE n. 717/2014 (de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

Gli aiuti de minimis non sono invece cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria (es: Reg. UE n. 651/2014) o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Si ricorda ad esempio che il regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):

- 1) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
- 2) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa (o dal professionista).

La contribuzione INPS 2024 per artigiani e commercianti

L'INPS, con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, ha fissato l'ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2024 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive predette sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all'età del soggetto stesso.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 18.415,00.

In particolare, per gli artigiani:

- Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25% per gli importi superiori;
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,70%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,70% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 24,70% per gli importi superiori.

Invece, per i commercianti:

- Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,48%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,48% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25,48% per gli importi superiori;
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,18%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,18% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25,18% per gli importi superiori.

La circolare ricorda anche che per l'anno 2024, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680,00, dato da € 55.008,00 più € 36.672,00.

Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2024, ad € 119.650,00, non frazionabile a mese.

L'INPS evidenzia che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

Pertanto, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, si dovrà versare un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Infine, riguardo ai termini e alle modalità di versamento, si ricorda che i contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:

- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024

Circolare n. 31 del 07/02/2024

Allegati n.1

1. Premessa

Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei già menzionati soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

Si ricorda che il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all'articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (cfr. la circolare n. 34/2022, paragrafo 5).

Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2023 è stata pari al +4,3%.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024 nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2024

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2024 e per l'intero anno nell'importo mensile di 598,61 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024).

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l'anno 2024: 843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 1.475,32 euro per due genitori ed equiparati.

[Allegato: 1](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

